



COMUNE DI MORRO D'ORO

Decreto N. 18 del 04/05/2020

PROPOSTA N.ro 18 del Settore AREA DEL SINDACO Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI PUBBLICI

N. 18 Data 04/05/2020	Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico dei parchi Che Guevara, Via Livatino, parco De Gregoriis centro storico
---------------------------------	--

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visti gli ulteriori DPCM del 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#))

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Dato atto che nel dpcm 26 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “ a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- 'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Morro D'Oro e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, di disporre la chiusura al pubblico fino al 18 Maggio 2020 dei parchi Che Guevara, via Livatino e area giochi centro storico;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la chiusura al pubblico fino al 18 Maggio 2020 dei parchi Che Guevara con annesso capetto polivalente , via Livatino con annesso campetto polivalente e area giochi De gregoriis centro storico Morro D'oro, specificando quanto di seguito:

- E' consentito lo svolgimento individuale (o con accompagnatori nel caso di minori o persone non autosufficienti) di attività sportiva o motoria all'aperto su tutto il territorio comunale e non solo in prossimità della propria abitazione, sempre mantenendo un distanziamento sociale e privilegiando l'utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale);
- e' vietata ogni forma di assembramento e stazionamento nelle piazze e parchi pubblici, e vige l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale prescritta di almeno 1 metro tra le persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
- Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa
- Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Teramo, alla ASL di Teramo, al Comando stazione Carabinieri di Notaresco

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: - al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, entro il termine di 60 giorni dalla notifica; - al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito Web del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020

IL SINDACO

Dott.sa Romina Sulpizii

DI CARLO CHRISTIAN

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Morro D'Oro. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 18 del 04/05/2020